



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III

Il giudice,

vista la istanza in atti del 24.1.2023, autorizza la pubblicazione dell'ordinanza, priva dei dati sensibili.

Santa Maria Capua Vetere 31.1.2023

Il giudice

Dott.ssa Simona Di Rauso

1° Per la pubblica
Scia, 1/2/23

Il Presidente di S.
CP

Visto e pubblicato
S. Maria CP - 6-2-2023

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Casella



AVVOCATI
Francesco Giusti – Giuliano Montuori
Via Ponte Vecchio n. 18 – 81043 Capua (CE)
PEC: francesco.giusti@avvocatismcv.it
PEC: giuliano.montuori@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Istanza per la pubblicità -

Per il sig. Pasquale Vilardo, nato a Capua (CE) il 29.07.1960 ed ivi residente alla via Rinaldi Ottavio n. 22, C.F. VLRPQL60L29B715F (debitore) e per la sig.ra Antonella Pozzuoli nata a Capua (CE) il 14.04.1963 ed ivi residente alla via Rinaldi Ottavio n. 22, C.F. PZZNNL63D54B715K (coobbligato) rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giuliano Montuori (C.F. MNTGLN79R23B715N) e Vincenzo Mirra (C.F. MRRVCN70H14B963F); (giuliano.montuori@avvocatismcv.it – vincenzo.mirra@avvocatismcv.it);

premesse

che con ordinanza del 04.01.2023 il Tribunale di S. Maria C.V., nella persona del G.U., Dott.ssa Di Rauso, omologava il piano del consumatore così come proposto dagli istanti; che con la medesima ordinanza disponeva che la stessa venisse pubblicata sul sito del Tribunale di S. Maria C.V., nella apposita sezione, con oscuramento dei dati sensibili; tanto premesso, gli istanti come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

la pubblicazione dell'allegata ordinanza, già priva di dati sensibili, sul sito del Tribunale di S. Maria C.V..

Avv. Giuliano Montuori

Avv. Vincenzo Mirra





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il giudice, dott.ssa Simona Di Rauso,

decidendo sull'istanza per l'omologa del piano del consumatore
presentato da e nell'ambito
del procedimento n. 6/2022;
letto l'art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. e , coniugi conviventi, hanno
presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione
della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. 3/2012.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento i
ricorrenti hanno esposto:

- di non essere soggetti a procedure concorsuali;
- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- che tale squilibrio trae origine dalla di cui è affetto il

Hanno chiarito che l'esposizione debitoria è composta come di
seguito.

Per il signor

- 1) Cessione del quinto (contratto n. 542365) con IBL BANCA -
debito residuo euro 34.300,00;
- 2) prestito personale (contratto n. 638146) con la società
FUTURO COMPASS - debito residuo euro 13.272,00;

- 3) finanziamento credito al consumo (contratto n. 059054652) con AGOS DUCATO - debito residuo euro 4.651,20;
- 4) finanziamento credito al consumo (contratto n. 15474625) con COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA - debito residuo euro 6.694,80;
- 5) finanziamento credito al consumo (contratto n. 1341177) con BNL Gruppo BNP PARIBAS - debito residuo euro 6.225,01;
- 6) finanziamento credito al consumo (contratto n. 15182152) con SANTANDER CONSUMER BANK - debito residuo euro 2.086,90.

Per _____ a:

1) Cessione del quinto con IBL BANCA (contratto n. 346335) debito residuo euro 33.626,00;

2) mutuo (contratto n. 844557) con IBL BANCA- debito residuo euro 14.040,00;

I ricorrenti hanno allegato al piano relazione particolareggiata dell'O.C.C. con relativi allegati ed hanno depositato relazione integrativa a seguito di richiesta di integrazione del precedente Giudice, dottoressa Castaldo.

Hanno rappresentato di essere entrambi lavoratori dipendenti e che

il _____ percepisce uno stipendio mensile di euro 1.894,00,

mentre la _____ uno stipendio medio mensile di euro 2.087,17;

che i ricorrenti non sono proprietari di beni immobile, che vivono in

un immobile di proprietà della madre del _____ e che quest'ultimo

è titolare di un veicolo _____ targato _____ necessario

per spostamenti lavorativi e familiari.

L'OCC ha rappresentato che il tracollo finanziario dell'istante sarebbe avvenuto a causa della _____

cui è affetto _____ che si è tramutata in una vera e propria

patologia - certificata da una relazione della ASL _____ per la

persistente incapacità di

Gli Istanti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede il pagamento dei creditori - tutti chirografari - nella misura del 26% in 52 rate mensili.

Dopo la fissazione dell'udienza, le parti hanno provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'occ e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori del ricorrente.

A seguito di richiesta di integrazione è stata depositata relazione integrativa contenente i chiarimenti richiesti dal precedente Giudice.

Il creditore IBL BANCA s.p.a. ha depositato osservazioni alla relazione e all'istanza opponendosi all'omologa del piano proposto.

2. Il piano proposto congiuntamente da [] e [] - ai sensi dell'art. 7 bis della L. 3/2012, in quanto coniugi e membri conviventi dello stesso nucleo familiare - può essere omologato.

2.1. Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli Istanti:

- siano qualificabili alla stregua di "consumatori" ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) legge n. 3/12, ovvero di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali", secondo la definizione data da ultimo

dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di Euro 266.089,03, il patrimonio di cui dispongono è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni non essendo proprietari di alcun bene immobile o mobile registrato e potendo contare sul solo reddito da lavoro;

- non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D. n. 267/42;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n. 3/2012;

- non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L.n. 3/2012;

- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

2.2. Con riferimento al requisito dell'assenza del dolo e della colpa grave - come richiesto dalla legge n. 3/2012 modificata dal d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020 si osserva quanto segue. Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode; ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di

mala fede in piena armonia con il testo del codice della crisi di impresa (cfr. art. 69 comma 1 codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Si tratta, quindi, alla luce delle modifiche apportate alla L. 3/2012 dal D.L. 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata dal legislatore del 2020, non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del "piano del consumatore" previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

La valutazione di colpa grave del consumatore rimane quindi subordinata ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze:

1. che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. che il consumatore abbia determinato il sovraindebitamento anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell'omologa.

Si può dire senz'altro che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutata la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso.

Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è incolpevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero grave in ragione della consistenza del proprio patrimonio.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Il riferimento al parametro della colpa grave, inoltre, non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nel caso di specie è emerso che si è trovato in uno stato di sovraindebitamento incolpevole e determinato solo dalla sua incapacità di valutare adeguatamente e pianificare le conseguenze delle proprie azioni, in quanto affetto da dal (cfr. certificazione medica in atti) che ha pregiudicato sensibilmente la sua capacità di gestire con appropriatezza le risorse economiche e contrarre in modo consapevole i debiti...

Né, d'altra parte, costituisce un limite all'omologa del piano la patologia di cui egli risulta essere affetto, in quanto, pur avendo il ricorrente dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia a, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure (cfr. documentazione in atti).

Come evidenziato sul punto dalla più avveduta giurisprudenza di merito, in casi certificati di, la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia accertata (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale di Torino, 8 giugno 2016, Tribunale di Cuneo, 19 giugno 2017, Tribunale Torino, 31 dicembre 2018).

La condizione di sovraindebitamento causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e compulsiva perdita

di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie per effetto di risulta, Invero, connotata tanto dall'assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, quanto, attraverso una interpretazione evolutiva della vigente normativa, dall'assenza di colpa grave, malafede e frode ex art. 69 comma 1 Codice della Crisi di Impresa (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale di Torino, 11 aprile 2019 e 28 ottobre 2019).

Né tali osservazioni si ritengono compromesse dalla circostanza che il certificato medico in atti sia recente atteso che è fatto notorio che trascorre un certo lasso di tempo prima che il soggetto si avvii ad un percorso terapeutico.

2.3 In ragione delle specifiche contestazioni sollevate da IBL Banca SpA sulla convenienza del piano ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, L. 3/12, è necessario che questo Giudice valuti la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, omologando il piano "se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo".

La banca evidenzia come il trattamento proposto sia gravemente lesivo delle sue ragioni creditorie, atteso che "la percentuale di soddisfazione proposta appare del tutto ingiustificata e comunque non soddisfacente, né più conveniente rispetto al pronostico sull'alternativa liquidatoria" (cfr. pag. 9 delle osservazioni depositate).

La proposta offre ai creditori il pagamento del 25% del debito residuo in 52 rate mensili. Orbene, sulla scorta della documentazione in atti e delle valutazioni espresse dall'OCC, può fondatamente ritenersi, ex art.

12 bis comma 4 L. 3/2012, che la soglia del 25 % possa soddisfare i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Al riguardo si osserva che i ricorrenti offrono in pagamento la complessiva somma di euro 66.522,26 (euro 8.575/00 e 3510/00 per i due debiti contratti con IBL Banca) che è maggiore rispetto a quanto i creditori riceverebbero nei 48 mesi di durata della procedura liquidatoria, dovendosi considerare che nell'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. n. 3/12, le somme non escluse dalla liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. a e b (non sono compresi nella liquidazione "i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile", "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice") sarebbero comunque oggetto di riparto con tutti i creditori chirografari. --

Nel disciplinare le crisi da sovraindebitamento il legislatore ha, poi, espressamente richiamato i limiti di cui all'art. 545 c.p.c., ritenendoli, quindi, operanti e vincolanti per il giudice incaricato della procedura.

Il limite del quinto pignorabile dello stipendio valevole in virtù del richiamo alla citata norma vale anche per i dipendenti pubblici ai sensi del DPR 180/1950.

Dunque, l'alternativa liquidatoria, prevista dalla sezione seconda della Legge in questione, che è ancorata al termine dei quattro anni (ex art. 14 undecies della legge 3/2012), sarebbe inferiore e meno vantaggiosa della proposta degli istanti.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del piano del consumatore, anche in ragione dei contenuti tempi di adempimento.

7
Letti gli artt. 7-9 della legge n.3/12

PQM

OMOLOGA

Il piano del consumatore così come proposto da e

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili relativi alle condizioni di salute delle figlie minori e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C.V., 4.1.2023

Il Giudice

Dott.ssa Simona Di Rauso

Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza

Da: Arduina Burini
Inviato: giovedì 2 febbraio 2023 10:31
A: Tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE Segreteria Presidenza
Oggetto: Trasmissione documentazione da pubblicare sul sito del Tribunale -Piano del Consumatore 6/2022 VILARDO PASQUALE e POZZUOLI ANTONELLA -
Allegati: doc04696420230202093124.pdf

Si trasmette in allegato il documento predisposto per la pubblicità sul sito del tribunale (nel rispetto del decreto 29/2022) con il nulla osta del Presidente Enrico Quaranta , relativo alla procedura in oggetto indicata .

S. MARIA C.V. 02/02/2023 L'ASS. ARDUINA BURINI